REGOLAMENTO (CEE) N. 1453/86 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1986

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1452/86 del Consiglio, del 13 maggio 1986, che fissa per la campagna di commercializzazione 1986/1987, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (4), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 54,18 ECU per 100 chilogrammi;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è possibile supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficiente nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda e del Regno Unito;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1452/86 ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 40,89 ECU per tonnellata; che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98 % del prezzo base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base;

considerando che a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese di trasporto calcolate forfettariamente a partire dalla zona più eccedentaria della Comunità fino alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità, nonché di un importo forfettario che tenga conto del contributo delle spese di magazzinaggio; che, data la situazione di approvvigionamento nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia a Palermo;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, prendendo in considerazione un margine di trasformazione e una resa forfettaria;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere fissato in modo che le entrate delle vendite di melasso possano raggiungere il livello delle entrate delle aziende di cui si tiene conto al momento della fissazione del prezzo della barbabietola;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 (5) prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio;

considerando che, ai fini della fissazione dei prezzi validi in Spagna e in Portogallo, occorre ravvicinare i prezzi fissati per questi due stati membri per il periodo 1° marzo - 30 giugno 1986 ai prezzi comuni, in conformità degli articoli 70 e 238 dell'atto di adesione;

considerando che i prezzi d'intervento per lo zucchero bianco ed i prezzi della barbabietola per la Spagna e il Portogallo sono fissati da disposizioni ad hoc,

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 10.
(4) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità, escluso il Portogallo, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a:

a) 55,39 ECU per tutte le zone del Regno Unito,

b) 55,39 ECU per tutte le zone dell'Irlanda,

c) 56,12 ECU per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento per 100 chilogrammi di zucchero greggio è fissato a 44,92 ECU.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato per una tonnellata a 40,07 ECU.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato per una tonnellata a 27,81 ECU.

Articolo 4

1. Per la Spagna e il Portogallo, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue:

— per la Spagna:

a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 62,78 ECU/100 kg;

b) i prezzi della barbabietola sono fissati a:

— 47,98 ECU/t per il prezzo di base,

— 47,16 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola A,

— 34,90 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

— per il Portogallo:

a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 50,12 ECU/100 kg;

b) i prezzi della barbabietola sono fissati a:

— 43,72 ECU/t per il prezzo di base,

— 42,90 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola A,

— 30,64 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. I prezzi della barbabietola di cui al paragrafo 1 si intendono allo stadio della consegna al centro di raccolta e sono validi per la qualità tipo quale è definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1452/86.

Articolo 5

Il prezzo d'entrata è fissato a:

a) 67,03 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco,

b) 57,40 ECU per 100 chilogrammi di zucchero greggio,

c) 6,90 ECU per 100 chilogrammi di melasso.

Articolo 6

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,53 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1986/1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN